



## Articolo 1 • LUOGO, DATA E ORARI DELLA MANIFESTAZIONE

La 68ª Esposizione Internazionale del Motociclo, promossa da CONFINDUSTRIA ANCM Associazione Nazionale Ciclo, Motociclo e Accessori e organizzata da EICMA S.p.A. con l'assistenza tecnica ed amministrativa di Fiera Milano S.p.A., avrà luogo a Rho - Pero nel nuovo centro espositivo di Fiera Milano dal 2 al 7 Novembre 2010.

Martedì 2 e Mercoledì 3: accesso alla stampa e agli operatori stranieri e italiani  
Da giovedì 4 a Domenica 7 apertura al pubblico.

Orari: dalle 10,00 alle 18,30 il pubblico, dalle 8,30 alle 19,00 gli espositori, prolungamento degli orari di apertura fino alle 22,00 nel giorno di Venerdì 5 Novembre.

Venerdì 5 le donne entrano gratis.

**Per l'intera durata e per tutto il periodo di apertura della manifestazione, l'espositore deve garantire il presidio dello stand assegnato. È vietato sgomberare i posteggi prima della chiusura della manifestazione.**

## Articolo 2 • SETTORI MERCEOLOGICI AMMESSI

- motociclette, motoleggere, motoscooter, motocarrozzette e motoslitte;
- ciclomotori;
- motocarri, motofurgoni, veicoli per usi speciali;
- turismo in moto;
- motori per motociclo e derivati per usi speciali;
- rimorchi;
- pneumatici;
- caschi;
- abbigliamento per il motociclista;
- attrezzature e accessori per il turismo in moto;
- lubrificanti, olii e vernici;
- equipaggiamenti elettrici, parti di moto e accessori;
- materie prime e semilavorati per l'industria motociclistica, smalti, vernici, decalcomanie;
- utensileria speciale e macchinari per la fabbricazione e la riparazione delle moto;
- editoria, stampa specializzata ed associazioni.

## Articolo 3 • TARIFFE - SERVIZI VARI - DICHIARAZIONE DI VALORE - ASSICURAZIONI Tariffe e servizi vari

Il costo della locazione dello spazio nudo (non prevede alcun tipo di allestimento) per un minimo di 16 mq è di:

- 150,00 Euro al mq (+ IVA al 20%) per area non allestita con 1 lato aperto
- 155,00 Euro al mq (+ IVA al 20%) per area non allestita con 2 lati aperti
- 160,00 Euro al mq (+ IVA al 20%) per area non allestita con 3 lati aperti
- 165,00 Euro al mq (+ IVA al 20%) per area non allestita con 4 lati aperti

A richiesta può essere fornito, anziché lo spazio nudo, l'area allestita "Chiavi in mano" ad un costo di 230,00 Euro al mq (+ IVA al 20%).

Soppalchi 75,00 Euro (+ IVA al 20%) al mq.; la realizzazione dei soppalchi dovrà essere preventivamente comunicata alla segreteria EICMA.

EXPOPAGE: quota obbligatoria di 100,00 Euro (+ IVA al 20%) per l'inserimento nel catalogo on-line erogato da Expopage. Expopage è un database on-line che contiene informazioni commerciali relative agli espositori delle manifestazioni fieristiche di Fiera Milano. Expopage, EICMA S.p.A. e Fiera Milano S.p.A. mettono a disposizione dell'espositore uno spazio virtuale e utili strumenti per promuovere le aziende anche on-line, al fine di completare la presenza in Fiera di tutti gli espositori. L'adesione alla manifestazione comporta la sottoscrizione del servizio Expopage. L'espositore pertanto, con l'accettazione del presente Regolamento Generale, presta il proprio assenso alla resa del servizio e all'utilizzo, da parte di Expopage, dei propri dati.

La tariffa, espressa a metro quadrato, o a corpo, è comprensiva dei costi di locazione dello spazio espositivo, inclusi i servizi qui di seguito indicati, nonché degli eventi complementari predisposti dall'Organizzatore e previsti dal programma di mostra:

1. **Inserimento dei dati aziendali nella Guida Ufficiale (catalogo);**
2. **Imposta Comunale sulla Pubblicità:** Ferme restando le normative di partecipazione, l'Espositore è tenuto a corrispondere al Comune l'imposta prevista per quanto comunemente considerato tassabile ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 639. A seguito di accordi conclusi con il Comune nell'interesse delle categorie espositrici, tale imposta è stabilita forfettariamente sulla base della superficie occupata dalla Manifestazione. Allo scopo di evitare onerose procedure che gli Espositori sarebbero tenuti a svolgere direttamente, tale imposta è inclusa nel canone di partecipazione. Fiera Milano S.p.A. provvederà successivamente al relativo versamento al Comune;
3. **Elettricità:** potenza elettrica installata fino a 20 kw;
4. **Pulizia dei posteggi;**
5. **Noleggio estintori;**
6. **SIAE:** assolvimento dei diritti d'Autore derivanti da eventuali installazioni audiovisive negli stand, soggette alle norme esattive. In tale copertura, tuttavia, non sono comprese le esibizioni dal vivo (con cantante e/o strumenti musicali) per le quali l'Espositore deve provvedere direttamente presso gli uffici SIAE posti sul territorio cittadino". Sono altresì inclusi i diritti spettanti ai sensi degli articoli 72 e 73bis L. 633/1941, agli artisti interpreti esecutori ed ai produttori fonografici titolari dei diritti sulle registrazioni e, per loro conto SCF - Consorzio Fonografici S.p.A. Non sono invece inclusi i diritti spettanti agli artisti interpreti ed esecutori ed ai produttori fonografici ai sensi dell'art. 73 della citata Legge per la diffusione di fonogrammi e video musicali nel corso di sfilate di moda, DJ set con o senza ballo. Pertanto gli organizzatori di tali eventi sono invitati a contattare SCF - Consorzio Fonografici S.p.A. Via Leone XIII, 14 - Milano - al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle vigenti leggi.

L'utilizzo abusivo delle opere dell'ingegno, nonché l'assenza del bollino SIAE sui menzionati supporti sono penalmente sanzionati, a norma degli artt. 171 e seguenti Legge 633/41.

**Dichiarazione di valore**  
È fatto obbligo all'Espositore di dichiarare il "valore effettivo" complessivo di merci, macchinari, attrezzature ed allestimenti che prevede di portare nel Quartiere Fiera Milano, anche per conto delle case rappresentate, trasmettendo i dati on-line; in difetto di comunicazione del valore, si intendono per accettati i capitali minimi di cui all'articolo seguente "Assicurazioni". In caso di sinistro, in mancanza di corrispondenza fra il valore dichiarato dall'Espositore e il valore delle cose assicurate, il valore assicurato sarà comunque quello dichiarato dall'Espositore. Il tutto fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile, ai fini dell'eventuale applicazione di "criterio proporzionale" nel risarcimento del danno. Rimane ferma la facoltà di verifica delle dichiarazioni da parte di Fiera Milano S.p.A.

## Assicurazioni

**Polizza All-Risks - Beni degli Espositori (con esclusione rischio terrorismo e sabotaggio)**  
L'Organizzatore e Fiera Milano S.p.A. richiedono che le merci, i materiali, gli allestimenti ed attrezzature portate in Fiera Milano dall'Espositore siano coperte da polizza assicurativa del tipo all risks (tutti i rischi) con rinuncia alla rivalsa nei confronti di terzi, ivi compresi Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano S.p.A., Società ad esse collegate, l'Organizzatore ed i terzi comunque interessati all'organizzazione della Manifestazione. Tale copertura assicurativa viene messa a disposizione da Fiera Milano S.p.A. per un capitale minimo di euro 25.000,00 ed il relativo importo di € 84,00 + IVA verrà addebitato da Fiera Milano S.p.A. contestualmente all'emissione della fattura canone di partecipazione dell'Organizzatore.

È data la possibilità all'Espositore di incrementare il capitale automaticamente prestatato, trasmettendo la richiesta on-line. È prevista nella copertura la pattuizione di una franchigia del 10% per ogni sinistro, in caso di furto, con un minimo di euro 250,00 e con raddoppio dopo la chiusura della Manifestazione. All'Espositore verrà data comunicazione della copertura mediante la consegna nello stand del certificato di assicurazione. **Qualora l'Espositore, per la garanzia su merci, macchinari, attrezzature ed allestimenti portati nel Quartiere Fiera Milano, disponga di propria assicurazione "All risks", valida per Fiere e Rassegne, con clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti di Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano S.p.A., Società ad esse collegate, l'Organizzatore ed i terzi comunque interessati all'organizzazione della Manifestazione, è fatto obbligo di restituire ugualmente l'apposito documento firmato, allegando dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante proprio e della compagnia assicuratrice che i beni suddetti sono coperti con garanzia "All risks" in misura non inferiore a quella qui prevista (come riportato on-line). In tal caso FIERA MILANO S.p.A. provvede allo storno della fattura precedentemente emessa.**

**Polizza di responsabilità Civile verso Terzi - Limitazioni responsabilità**  
A questa assicurazione provvederà Fiera Milano per tutti gli Espositori, facendoli automaticamente rientrare senza oneri nella propria polizza generale, che prevede un massimale non inferiore ad € 100 milioni.

Fiera Milano e Organizzatore declinano ogni responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati etc.).

Anche per i danni diretti, l'Espositore accetta che Fiera Milano e Organizzatore limitino la propria responsabilità ai valori dichiarati delle merci presenti nel Quartiere per la Manifestazione. A tal fine, farà fede la dichiarazione di valore di cui al paragrafo precedente. L'Espositore accetta tale limitazione di responsabilità.

## Articolo 4 • DOMANDA DI AMMISSIONE - TERMINI DI PRESENTAZIONE - ANTICIPO CAUZIONALE

La domanda di ammissione dovrà pervenire ad EICMA S.p.A. - Via Antonio da Recanate, 1 20124 Milano - debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Azienda entro e non oltre il **30 Gennaio 2010**. Oltre tale data le domande saranno prese in considerazione compatibilmente con le disponibilità di spazio eventualmente residue ovvero aggiunte, senza garanzia alcuna di visibilità equivalente alle aree originali. L'invio della domanda di ammissione costituisce accettazione incondizionata del Regolamento Generale.

Per essere presa in considerazione la domanda di ammissione dovrà essere accompagnata: - dall'anticipo cauzionale di 40,00 Euro (+ IVA al 20%) per ogni mq richiesto e quota Expopage 100,00 Euro (+ IVA al 20%).

Allegare: assegno intestato a FIERA MILANO S.p.A. - EICMA S.p.A., oppure copia del bonifico bancario convalidato dalla banca intestato a Fiera Milano S.p.A. - EICMA S.p.A. c/o BARCLAYS BANK PLC - FIL. 9, Via V. Pisani, 13 - 20124 Milano (I) IBAN: IT90X0305101618000040100044 - SWIFT/BIC: BARCITMMBKO, oppure addebitato sulla carta di credito: Euro/Mastercard - Visa - Diners Club - CartaSi - American Express.

**Le domande sprovviste dell'anticipo cauzionale non saranno accettate e saranno considerate automaticamente come non inviate.**

Per le aziende che non si sono iscritte nel 2009 allegare documentazione illustrativa dei prodotti che verranno esposti.

Con la firma della domanda di ammissione l'espositore si impegna a partecipare alla manifestazione nello spazio che gli verrà assegnato come da art. 9 e ad accettare senza riserva il Regolamento Generale, il Regolamento Tecnico (che verrà inviato successivamente da Fiera Milano ma che è visionabile da oggi presso gli uffici Eicma) con le norme relative agli allestimenti, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza e agli obblighi assicurativi e qualsiasi altra prescrizione integrativa emanata dagli organizzatori e da Fiera Milano nell'interesse della Manifestazione. L'Espositore dichiara di accettare che i dati aziendali e/o personali che egli fornirà all'EICMA siano raccolti in una banca dati gestita dall'EICMA stessa e/o da altri soggetti dalla stessa delegati, ed elaborati per fini legati alla manifestazione fieristica. Gli Espositori stranieri interessati al recupero dell'IVA possono rivolgersi:

a Cash Back Italia Srl - tel. 02.20521465 - fax 02.20521439 - www.unitedcashback.com o all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara (solo per gli Espositori residenti in Paesi membri dell'Unione Europea, Svizzera e Norvegia) - tel. 085.5771 - fax 085.52145.

## Articolo 5 • AMMISSIONE - TERMINI DI PAGAMENTO - BUONI D'USCITA

Le Aziende che saranno ammesse a partecipare alla manifestazione dovranno accreditare il saldo dovuto, data ricevimento fattura, e comunque entro e non oltre il **15 Settembre 2010** mediante: assegno intestato ad FIERA MILANO S.p.A. - EICMA S.p.A., oppure bonifico sullo stesso c/c intestato a FIERA MILANO S.p.A. - EICMA S.p.A. oppure addebitato sulla carta di credito: Euro/Mastercard - Visa - Diners Club - CartaSi - American Express. Il mancato versamento integrale del saldo nei termini comporterà, decorso un periodo di comports di 10 giorni, l'esclusione di diritto dell'Azienda dalla manifestazione, con acquisizione definitiva in capo all'EICMA dell'anticipo versato a titolo di penale non riducibile, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno effettivamente subito a causa dell'inadempimento dell'Azienda e del saldo dovuto.

Nei giorni immediatamente precedenti la chiusura della manifestazione, l'amministrazione di FIERA MILANO S.p.A. provvede a riepilogare tutte le fatture emesse per servizi e forniture supplementari, nonché eventuali altri debbiti. L'estratto conto viene trasmesso direttamente al posteggio. Il pagamento può essere effettuato, presentando l'estratto conto, presso le agenzie bancarie nel Quartiere Espositivo.

All'atto del versamento saranno convalidati i "Buoni d'uscita" che - debitamente compilati - dovranno essere presentati alla Guardia di sorveglianza ai cancelli del Quartiere Fieristico. Ulteriori Buoni d'uscita possono essere richiesti al SATÉ. Per ogni uscita di materiale è obbligatorio predisporre e presentare un singolo "Buono d'uscita".

## Articolo 6 • RINUNCIA

Nel caso in cui un'Azienda comunichi a mezzo raccomandata la propria decisione di rinunciare a partecipare alla manifestazione, la stessa sarà tenuta al pagamento delle seguenti somme:

- rinuncia comunicata entro il 31 maggio 2010, EICMA tratterrà a titolo di penale l'intero importo dell'anticipo versato;
- rinuncia comunicata dopo il 31 maggio 2010 ed entro il 31 agosto 2010, EICMA tratterrà a titolo di penale l'intero importo dell'anticipo oltre al 30% del saldo dovuto ai sensi dell'art. 5;
- rinuncia comunicata dopo il 31 agosto 2010, EICMA tratterrà a titolo di penale l'intero importo dell'anticipo oltre all'intero saldo dovuto ai sensi dell'art. 5.

**Nel caso di comunicazione di rinuncia parziale dello spazio, si applicheranno le regole di cui sopra in proporzione allo spazio rinunciato.**

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la manifestazione non possa avere luogo, EICMA rimborserà all'Azienda espositrice le somme versate, con rinuncia, ora per allora, da parte di questa ad ogni somma ulteriore e ad ogni azione di risarcimento dei danni contrattuali e/o extracontrattuali vuoi diretti che indiretti.

## Articolo 7 • OBBLIGHI E DIVIETI

Gli Espositori rappresentanti più marchi potranno esporre i prodotti in un unico stand. Ogni Espositore potrà esporre unicamente prodotti di propria fabbricazione e prodotti di Aziende di cui sia il Rappresentante o il Concessionario esclusivo per il rispettivo territorio di appartenenza.

Nel caso in cui più espositori dichiarassero la stessa azienda rappresentata, EICMA si riserva il diritto di richiedere lettera di investitura attestante la distribuzione sul territorio nazionale o parte di questo. È vietato esporre nello stand il marchio o i segni distintivi di altre Aziende, esporre merci o cartelli che vi si riferiscano, nonché distribuire materiale promozionale e/o informativo relativi a marchi ed Aziende diversi da quelli indicati nel modulo per l'inserimento dei dati aziendali nella guida ufficiale. Ogni Espositore è responsabile verso EICMA, e verso i terzi, delle informazioni fornite e della conduzione dello stand assegnato durante i giorni della manifestazione e durante quelli, precedenti e successivi, utilizzati per l'allestimento e lo smontaggio.

**Allestimento:** Per l'intera durata e per tutto il periodo di apertura della manifestazione, l'espositore deve garantire il presidio dello stand assegnatogli e mantenere lo spazio assegnato sempre adeguatamente arredato e fornito. Non sono ammessi allestimenti parziali o con gazebo e/o tende. Tutti gli espositori, ad eccezione di coloro che hanno fatto richiesta di area allestita "Chiavi in mano", dovranno entro il 2 Ottobre inviare il progetto di allestimento EICMA che verrà esaminato per approvazione. La mancata ricezione della corretta documentazione o la non approvazione da parte di EICMA non permetterà all'espositore (o all'allestitore) di allestire il proprio spazio espositivo.

Nel realizzare l'allestimento dello spazio espositivo occorre tenere presente quanto qui di seguito riportato:

- l'altezza massima consentita dello stand è di 4 metri da terra; entro tale altezza devono essere contenuti tutti gli elementi strutturali dello stand e tutta la grafica (marchi, loghi ecc.);
- È consentito l'appendimento di strutture travi reticolari tipo americane ad un'altezza massima di 6 metri da terra e arretrate di almeno 1 metro rispetto al filo dello stand.
- Nella realizzazione di pareti continue di delimitazione, il posteggio, potrà essere chiuso con elementi opachi (pannelli od altro) solo sino al 50% di ogni fronte espositivo affinché, per qualità architettonica, grafica e articolazione, non provochino un effetto muro cieco sulle corsie.
- Vetri completamente trasparenti o reti microforate che garantiscano in ogni caso la trasparenza possono essere considerate valide laddove venisse superato il limite del 50%.
- **Le pareti confinanti** agli spazi espositivi di altre aziende, dovranno assicurare la **finitura neutra, in colore bianco e "a regola d'arte"** della parte che si affaccia sui posteggi confinanti.

**Spettacoli:** è vietata ogni forma di spettacolo nei primi due giorni di manifestazione, nonché tenere musiche che impediscano o rendano difficoltoso il lavoro negli stand limitrofi. Nei giorni successivi nel caso in cui l'Espositore desideri organizzare nel proprio spazio espositivo spettacoli o altre forme di intrattenimento per il pubblico che vadano oltre la semplice esposizione dei prodotti, dovrà informarne EICMA entro e non oltre il 30 Settembre 2010 fornendo un progetto dettagliato della manifestazione.

In ogni caso EICMA si riserva il diritto di vietare all'Espositore, anche durante l'Esposizione, lo svolgimento di manifestazioni non precedentemente autorizzate, ovvero realizzate in maniera difforme da come originariamente comunicato all'EICMA, che rechino disturbo agli altri Espositori ovvero siano contrarie alla morale od all'ordine pubblico (vedi Reg. Tecnico Fiera Milano S.p.A.).

### È ASSOLUTAMENTE VIETATO:

- cedere o sublocare a terzi, anche a titolo gratuito, lo spazio espositivo assegnato;
- procedere alla vendita con consegna immediata di merce esposta, con la sola esclusione dei prodotti e beni direttamente promozionali del marchio o dei marchi rappresentati (Merchandising: cappellini, stickers, t-shirt) nonché della Editoria specializzata;
- distribuire materiale promozionale nei corridoi e nei viali all'interno del Quartiere Fiera;
- chiudere i lati liberi del posteggio assegnato con pareti continue (come da Reg. Tecnico);
- superare l'altezza massima di 4 metri con la parete confinante. La parte eccedente i 3 metri dovrà essere finita e in colore bianco (vedi paragrafo "allestimento");
- effettuare fotografie o riprese audiovisive all'interno dell'area espositiva, se non muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'organizzatore;
- sgomberare i posteggi prima della chiusura della manifestazione.

## Articolo 8 • SICUREZZA

Gli Espositori sono tenuti alla più scrupolosa osservanza dell'intero sistema normativo vigente, in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, nell'arco dell'intera attività fieristica e cioè: allestimento dello stand, gestione della Mostra, smontaggio dello stand e ogni altra attività connessa.

L'Espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e lo smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico, predisposto da Fiera Milano, consultabile sul sito [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it) sotto la voce "Calendario Fiere" nel link alla Mostra. Il Regolamento Tecnico, parte integrante del Regolamento Generale, verrà consegnato unitamente al medesimo e contiene, fra l'altro, regole cautelari in materia di sicurezza di mostra (prevenzione incendi, impianti elettrici ecc.), con esclusione dell'osservanza delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività appaltate dall'Espositore alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio stand e attività connesse). I dati relativi alla Sicurezza degli allestimenti saranno raccolti on-line. L'inosservanza del Regolamento Tecnico potrà comportare la disattivazione immediata delle utenze erogate allo stand, nonché l'esclusione della Società Espositrice dalle edizioni successive della Mostra.

Gli Espositori sono tenuti alla nomina di uno o più Responsabili dello stand assegnato, anche per l'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per tutta la durata della permanenza nel quartiere fieristico; tale nomina dovrà essere notificata alla Segreteria Organizzativa prima dell'inizio della manifestazione e comunque prima dell'accesso delle maestranze e dei materiali nel Quartiere Fiera. Gli Espositori, inoltre, garantiscono, con la sottoscrizione del Regolamento Generale la conformità alla normativa vigente dell'allestimento dello stand e di ogni impianto ivi contenuto.

## Articolo 9 • ASSEGNAZIONE DEGLI STAND

L'assegnazione degli stand avrà luogo in base al seguente ordine di priorità:

- 1° gruppo: le Aziende associate all'ANCIAM;
- 2° gruppo: le Aziende straniere associate alle rispettive associazioni nazionali di categoria;
- 3° gruppo: le altre Aziende.

Nell'ambito di ciascun gruppo l'ordine di precedenza sarà determinato dal coefficiente che risulterà moltiplicando il numero di presenze all'EICMA, inclusa quella in oggetto, per il numero dei dipendenti (operai, impiegati e dirigenti) in forza all'Azienda.

Per le Aziende con meno di 30 dipendenti e per quelle che ometteranno di indicare nell'apposito spazio il numero dei dipendenti, il numero degli stessi verrà convenzionalmente fissato in 30. Alle Aziende con coefficiente più alto spetta la precedenza. A parità di coefficiente la precedenza verrà stabilita per sorteggio. Le richieste particolari, i mq richiesti e la scelta dei lati liberi, non vincolanti, espresse dall'espositore con formale richiesta scritta verranno prese in considerazione compatibilmente con le disponibilità di spazio e alle esigenze organizzative. Le assegnazioni degli spazi si intendono non a "modulo" pertanto il canone di partecipazione verrà calcolato e fatturato sui mq effettivamente assegnati. EICMA si riserva il diritto potestativo di variare le assegnazioni effettuate, modificando sia la disposizione degli stand che le loro dimensioni, raggruppandoli e/o suddividendoli ovvero eliminandoli. In tal caso EICMA avviserà tempestivamente l'Espositore o gli Espositori interessati i quali potranno accettare la nuova situazione ovvero rinunciare a prendere parte all'Esposizione. In questo ultimo caso EICMA si limiterà a rimborsare all'Espositore quanto da questi versato con rinuncia da parte di quest'ultimo ad ogni altra somma anche compensativa di danno emergente o lucro cessante.

## Articolo 10 • TESSERE E BIGLIETTI PER GLI ESPOSITORI

EICMA rilascerà agli Espositori tessere permanenti di ingresso all'Esposizione in numero proporzionale alla superficie dello stand assegnato secondo la seguente tabella:

- Per le superfici occupate dalle collettive, 1 tessera ogni 9 mq.
- Stand fino a 20 mq. 3 tessere
- Stand da 21 a 50 mq. 5 tessere
- Stand da 51 a 100 mq. 10 tessere
- Stand da 101 a 200 mq. 15 tessere
- Stand da 201 a 400 mq. 30 tessere
- Stand da 401 a 600 mq. 40 tessere
- Stand da 601 a 1000 mq. 60 tessere
- Oltre 1001 mq. 100 tessere

Eventuali tessere aggiuntive verranno addebitate a 12,00 Euro (+ IVA 20%) ciascuna.

Le tessere saranno nominative e saranno rilasciate soltanto a persone appartenenti all'organizzazione dell'Espositore. È vietata ogni cessione a qualsivoglia titolo delle suddette tessere. L'utilizzo abusivo di dette tessere comporterà l'immediato ritiro delle stesse. EICMA, inoltre, metterà a disposizione degli Espositori a prezzo ridotto, biglietti speciali di invito riservati esclusivamente agli operatori e non commerciabili.

## Articolo 11 • PRIVACY E DELEGA ALL'ACCESSO AI DATI RACCOLTI DA ENTE FIERA MILANO

Preso visione delle informazioni, l'Espositore dichiara di essere a conoscenza dei diritti a lui spettanti ai sensi della legge sulla privacy (D.Lgs 196/2003 e succ. modifiche).

L'Espositore dichiara di accettare che i dati aziendali e/o personali che egli fornirà all'EICMA siano raccolti in una banca dati gestita dall'EICMA stessa e/o da altri soggetti dalla stessa delegati, ed elaborati per fini legati alla manifestazione fieristica.

L'Espositore, inoltre, rilascia formale delega affinché EICMA possa richiedere all'Ente Fiera Milano i propri dati personali da essa raccolti in relazione alla manifestazione fieristica, ivi compreso, ma non limitato, all'estratto dei costi e spese sostenuti dall'Espositore stesso per partecipare alla manifestazione stessa. EICMA utilizzerà tali dati per soli fini statistici e si impegna a non comunicarli a terzi se non in forma aggregata.

Titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Luisa Grande domiciliata presso gli Uffici Eicma.

## Articolo 12 • UFFICIO DI CONCILIAZIONE ANTICONTRAFFAZIONE

Per la durata della Manifestazione sarà attivato presso la Segreteria Eicma un Ufficio di Conciliazione Anticontraffazione diretto da un avvocato allo scopo nominato dalla Segreteria Generale. Detto Ufficio avrà il compito di ricevere le segnalazioni relative alla esposizione non autorizzata nell'ambito della Manifestazione di marchi, segni distintivi, prodotti o prototipi appartenenti ad Aziende terze, ovvero l'esposizione di prodotti o prototipi che costituiscono palese copia di prodotti di terzi esistenti con priorità temporale, ovvero che violino diritti di brevetto o di proprietà intellettuale di terzi anche non espositori. Ricevuta la segnalazione e la documentazione opportuna, l'Ufficio convocherà l'espositore segnalato e, sentite le ragioni, proporrà una definizione bonaria della vicenda.

Laddove le Parti non aderiscano a tale definizione bonaria, le stesse saranno libere di assumere le iniziative più opportune, fermo restando il diritto di Eicma di disporre comunque la rimozione dallo stand dei marchi e dei segni distintivi illegalmente esposti ovvero dei prodotti o dei prototipi costituenti contraffazione, nonché, nei casi più gravi od in caso di recidiva o di omesso adeguamento alle decisioni assunte dall'Ufficio, l'esclusione della azienda espositrice dalle edizioni successive della manifestazione.

## Articolo 13 • OBBLIGO DI ADIRE PREVENTIVAMENTE L'UFFICIO DI CONCILIAZIONE ANTICONTRAFFAZIONE

L'espositore prende atto ed accetta, nel caso si ritenga leso dalla violazione operata da altro espositore dei suoi diritti relativi a marchi, segni distintivi, opere di ingegno, brevetti, design, ecc... relativi a prodotti o prototipi da quest'ultimo esposti nell'ambito della manifestazione, di interessare preventivamente l'Ufficio di Conciliazione Anticontraffazione di cui all'articolo precedente, segnalando il fatto ed attendendo la proposta di definizione bonaria che sarà dallo stesso formulata prima di procedere con iniziative giudiziali o legali autonome.

La violazione di detta norma, in assenza giustificati motivi, potrà comportare la sanzione a carico dell'espositore della esclusione dell'azienda da una o più edizioni successive della Manifestazione.

## Articolo 14 • GIUDICE COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà esclusivamente devoluta al giudice di Milano competente per valore.